Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 11 dicembre 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 308 DELL'11 DICEMBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison », obbligazioni 6 % Serie speciale « Società Edison », obbligazioni 6 % Serie speciale « Società Montecatini », obbligazioni 6 % Serie ordinaria trentennali, obbligazioni 6 % Serie ordinaria ventennali, effettuate il 1° dicembre 1967.

(12756)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1967, n. **1132**.

Proroga dell'addizionale istituita con l'art. 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare l'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del citato decreto-legge, quale risulta sostituito dalla legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'addizionale istituita con l'art. 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, continua ad applicarsi per i periodi d'imposta successivi a quelli indicati dall'articolo medesimo fino a quando, in attuazione della riforma tributaria, non verranno applicate nuove aliquote per le imposte sul reddito.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservati esclusivamente all'erario dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 46. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1133**.

Nuove delimitazioni di zone ad endemia malarica in provincia di Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 778 del 31 maggio 1966, con la quale il medico provinciale di Rovigo ha chiesto la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per alcuni comuni di quella provincia;

Visti i regi decreti 22 febbraio 1903, n. 75; 29 ottobre 1903, n. 450; 19 febbraio 1905, n. 52, che dichiarano malarici i territori, in tutto o in parte, dei comuni di Adria, Ariano Polesine, Canaro, Contarina, Corbola, Donada, Frassinelle Polesine, Gavello, Loreo, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Polesella, Porto Tolle, Rosolina, Stienta, Taglio di Po e Villanova Marchesana;

Visto il parere espresso in merito dal Consiglio provinciale di sanità di Rovigo in data 26 aprile 1966;

Considerato che per la complessa situazione creatasi nella provincia di Rovigo a causa delle numerose variazioni territoriali fra i diversi comuni occorre chiaramente indicare quali territori siano ancora da considerare ad endemia malarica, contestualmente alla revoca delle dichiarazioni stesse per tutti gli altri comuni della provincia;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla poposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni della provincia di Rovigo, tuttora in vigore, contenute nei regi decreti 22 febbraio 1903, n. 75; 29 ottobre 1903, n. 450; 19 febbraio 1905, n. 52, sono revocate.

Art. 2.

Sono stabilite come segue le zone da considerarsi ancora ad endemia malarica per quella provincia:

per i comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina e Taglio di Po, gli interi territori comunali, nelle loro attuali circoscrizioni;

per il comune di Adria, l'intero territorio comunale nell'attuale circoscrizione, con esclusione del solo centro abitato capoluogo;

per il comune di Ariano Polesine, il territorio circoscritto: a levante dal confine con il comune di Taglio di Po, a mezzogiorno dal fiume Po di Goro, a ponente dalla strada provinciale per Adria compresa tra l'argine del Po di Goro e il confine con il comune di Corbola, a settentrione dai confini con i territori dei comuni di Taglio di Po e Corbola;

per il comune di Corbola, il territorio circoscritto: a levante e mezzogiorno dal confine con il territorio del comune di Ariano Polesine, fino alla strada provinciale per Adria; a ponente dalla detta strada provinciale fino alla strada Garzara ed allo scolo Veneto; a settentrione dalla strada Garzara e lo scolo Veneto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 35. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. **1134**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 124 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto **31 agosto 1933, n. 1592;**

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 22 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli istituti annessi alla facoltà di magistero:

Art. 23. — Sono costituiti i seguenti istituti:

1) Istituto di lingua italiana e filologia romanza;
2) Istituto di lingue;
3) Istituto di storia;
4) Istituto di pedagogia, psicologia e sociologia;
5) Istituto di geografia;
6) Istituto di filosofia e storia della filosofia;
7) Istituto di filologia latina;
8) Istituto di storia dell'arte;
9) Istituto di legislazione scolastica.

Art. 24 (già art. 23). — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Storia economica;
Storia dei partiti e movimenti politici;
Storia della musica;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Paleografia e diplomatica;
Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa;
Storia della pedagogia.

Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia economica;
Storia dei partiti e movimenti politici;
Storia della musica;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 23. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. 1135.

Ripartizione di sette posti di assistente ordinario dei venticinque accantonati per le esigenze delle nuove facoltà e scuole istituite dopo il 31 dicembre 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 settemila posti di assistente ordinario di cui duemilacentocinquanta per l'anno accademico 1966-67;

Visto l'art. 15, primo comma, della predetta legge n. 62 concernente la riserva di assegnazione, alle cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del predetto requisito di anzianità;

Visto l'art. 18, secondo comma, della stessa legge n. 62, con il quale viene prevista l'ulteriore riserva di 1/20 dei posti restanti per sopperire alle esigenze delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle facoltà e scuole, degli istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639 coi quali, in applicazione della riserva contenuta nel predetto art. 15, sono stati complessivamente assegnati, per l'anno accademico 1966-67, milleseicentotrentotto posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Tenuto conto che, in conseguenza dell'assegnazione disposta con i citati decreti presidenziali, il numero dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati, sul quale è da calcolarsi l'ulteriore riserva di cui al citato secondo comma dell'art. 18, resta determinato, per l'anno accademico 1966-67, in cinquecentododici unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, col quale sono stati ripartiti tra le cattedre universitarie quattrocentottantasette posti di assistente non vincolati a concorsi riservati restando, pertanto, accantonati, ai sensi e per gli effetti del citato secondo comma dell'art. 18 della legge n. 62, venticinque posti di assistente ordinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1966, n. 33, relativo alla istituzione della scuola di statistica annessa alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina;

Vista la legge 13 giugno 1966, n. 543, concernente la istituzione della facoltà di scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena, con particolare riferimento all'art. 5 della legge stessa relativo alla assegnazione di quattro posti di assistente ordinario da effettuarsi in occasione delle prime assegnazioni di assistenti dopo la promulgazione della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Sette dei venticinque posti di assistente ordinario accantonati, sul contingente dei posti istituiti per lo anno accademico 1966-67, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967 n. 62, vengono ripartiti come segue:

UNIVERSITA' DI MESSINA

Scuola di statistica (annessa alla facoltà di economia e commercio):

	Numero dei posti
1) Cattedra di statistica	1
2) Cattedra di statistica economica	1
3) Cattedra di sociologia	1

UNIVERSITA' DI SIENA

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

1) Cattedra di istituzioni di diritto pubblico .	1
2) Cattedra di tecnica bancaria	1
3) Cattedra di economia monetaria e creditizia . . .	1
4) Cattedra di lingua francese (lettore) . . .	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 29. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. **1136**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 78. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Archivistica e scienze ausiliarie della storia;
Civiltà e letteratura greca;
Filologia italiana;
Storia americana.

Art. 79. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

Metodologia e didattica generale;
Antropologia culturale;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Filosofia del linguaggio;
Pedagogia speciale.

Nello stesso corso di laurea l'insegnamento di « Storia del teatro » muta denominazione in quello di « Storia del teatro e dello spettacolo ».

Art. 84, relativo alle norme comuni ai vari corsi di laurea è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La prova scritta di pedagogia, nel corso di diploma di vigilanza è preceduta da tutti gli altri esami di profitto ».

Art. 85, relativo agli esami di laurea è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato. Tale materia dev'essere comunicata alla segreteria, col visto del professore, almeno dieci mesi prima della presentazione della dissertazione, salvo il caso di trasferimento dello studente da altra sede universitaria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 27. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. **1137**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 115 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia.

Laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche

Art. 116. — Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica.

Insegnamenti fondamentali

Biennio:

1. Analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa)
* 2. Anatomia umana
* 3. Botanica farmaceutica
* 4. Chimica fisica
* 5. Chimica generale ed inorganica
** 6. Chimica organica I
* 7. Fisica
8. Fisiologia generale
* 9. Istituzioni di matematiche
10. Microbiologia e igiene

Triennio:

11. Analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa)
12. Analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti)
* 13. Biochimica applicata
* 14. Chimica biologica
* 15. Chimica degli alimenti
* 16. Chimica farmaceutica applicata
* 17. Chimica farmaceutica e tossicologica I
* 18. Chimica farmaceutica e tossicologica II
** 19. Chimica organica II
* 20. Farmacologia e farmacognosia
21. Impianti dell'industria farmaceutica
22. Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci
23. Metodi fisici in chimica organica
24. Saggi e dosaggi farmacologici
* 25. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:

* Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale
Chimica dei prodotti dietetici
Chimica dei prodotti cosmetici
Impianti per laboratori galenici
Zoologia e parassitologia.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.

Per ottenere l'iscrizione al 3° anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 25. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1138.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « tossicologia forense ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 26. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1139.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « gerontologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 24. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1140.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Maria, nel comune di Castelvetrano (Trapani).

N. 1140. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mazara del Vallo in data 30 aprile 1966, integrato con due dichiarazioni del 17 maggio 1966, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Maria, in frazione Marinella Selinunte del comune di Castelvetrano (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 17. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1141.**

Donazione di una raccolta libraria a favore dello Stato.

N. 1141. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione di una raccolta libraria — disposta a favore dello Stato e per esso a favore della Biblioteca ex reale di Torino — dalle signore marchese Pallavicino Mossi Margherita, vedova Visconti Venosta e Pallavicino Mossi Bianca in Costa di Polonghera.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 22. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1142.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Santissima Consolata, in Messina.

N. 1142. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 1° gennaio 1965, integrato con dichiarazione del 10 successivo, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Santissima Consolata, in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 21. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1143.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa, nel comune di Contarina (Rovigo).

N. 1143. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chioggia in data 21 novembre 1966, integrato con dichiarazione del 29 gennaio 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa, in contrada Scalon del comune di Contarina (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 16. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1144.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Adele, in Buccinasco (Milano).

N. 1144. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 21 dicembre 1965, integrato con dichiarazione dell'8 marzo 1966, relativo alla erezione della parrocchia di S. Adele, in Buccinasco (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 15. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1967.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1964, numero 10/53, con il quale fu ricostituita la commissione censuaria centrale per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968;

Considerato che con la sostituzione del dott. Benedetto Bernardinetti nella direzione generale delle imposte dirette, si è reso vacante il posto di membro effettivo di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della legge 8 marzo 1943, n. 153, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante;

Decreta:

In sostituzione del dott. Benedetto Bernardinetti è nominato membro effettivo della commissione censuaria centrale il dott. Filiberto De Angelis, direttore generale delle imposte dirette.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 luglio 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1967
Registro n. 33 Finanze, foglio n. 91

(12685)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1967.

Sostituzione di un membro del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che istituisce il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sulla organizzazione e sul funzionamento del comitato suddetto, che fissa, all'art. 3, in un quinquennio la durata in carica del presidente, del vice presidente e dei membri del comitato stesso;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 15 aprile 1964, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il citato comitato;

Visto che l'art. 17 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, stabilisce che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è rappresentato nel comitato stesso da due suoi funzionari;

Visto che il prof. Albertario Paolo, già nominato membro del suddetto comitato in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato nominato consigliere di Stato e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il prof. Albertario Paolo con il dott. Dato Bernardo, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Il dott. Bernardo Dato è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, in sostituzione del prof. Paolo Albertario e in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il dott. Bernardo Dato resterà in carica fino al 6 gennaio 1969, compimento del primo quinquennio della originaria nomina del comitato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1967

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1967
Registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 112

(12680)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1967.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica sita in Torino, concessa alla ditta « Marco Antonetto - Stabilimenti chimico farmaceutici » s.a.s. di C. Antonetto e C.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3988 in data 5 aprile 1965, con il quale la ditta Marco Antonetto - Stabilimenti chimico farmaceutici s.a.s. di C. Antonetto e C. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Torino, via Alessandro Volta n. 9, specialità medicinali chimiche, limitatamente alle forme farmaceutiche: polveri, compresse, confetti e soluzioni in genere;

Vista la comunicazione pervenuta in data 24 settembre 1967, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato che la propria officina farmaceutica sita in via Volta n. 9, in Torino, è stata definitivamente chiusa e che le attrezzature tecniche ivi esistenti sono state smantellate e trasferite in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 478;

Decreta:

E' revocata, nei confronti della ditta Marco Antonetto - Stabilimenti chimico farmaceutici s.a.s. di C. Antonetto e C., su rinuncia della ditta stessa, per attivazione di officina in altra sede, l'autorizzazione a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Torino, via Volta n. 9, specialità medicinali chimiche, concessa con il decreto ministeriale n. 3988 in data 5 aprile 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 novembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(12429)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Marisa Bulgheroni, nata a Como il 18 ottobre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Milano il 7 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano

Il dott. Filippo Caprarelli, nato a Roma il 19 novembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze geologiche conseguito presso l'Università di Napoli il 14 dicembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

Il dott. Antonino Cicca, nato a Militello Val Catania (Catania) il 18 novembre 1926 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Catania il 5 marzo 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(12407)

Il dott. Roberto De Negri, nato a Rieti il 21 maggio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze biologiche, conseguito presso l'Università di Roma il 18 febbraio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Alberto Egidi, nato a Perugia il 19 gennaio 1935 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in fisica, conseguito presso l'Università di Pisa il 3 marzo 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

Il dott. Giuseppe Gioffredi, nato a Carovigno (Brindisi) il 17 maggio 1916 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina veterinaria, conseguito presso l'Università di Napoli il 10 dicembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(12408)

Diffida per smarrimento di diplomi di ostetrica

La signorina Giulia Conter, nata a Brescia, il 21 dicembre 1927, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di ostetrica rilasciatole dalla scuola di ostetricia di Verona, posta sotto la vigilanza dell'Università di Padova, in data 25 agosto 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma a consegnarlo all'Università di Padova.

La signorina Rosa Maita, nata ad Aidone (Enna) 6 gennaio 1938, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di ostetrica rilasciatole dalla scuola di ostetricia annessa alla clinica ostetrica dell'Università di Catania in data 27 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(12406)

Autorizzazione all'Università di Genova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Genova n. 24887 in data 26 aprile 1967, l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad acquistare un appartamento sito in Genova, via Balbi, 30-19, di complessivi n. 9 vani commerciabili, nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 64477, foglio n. 79, mapp. 445-17, da destinare a sede per gli istituti giuridici della facoltà di giurisprudenza, per il prezzo di L. 20.000.000

(12355)

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia n. 39332/1• in data 7 novembre 1967, l'Università degli studi di Pavia è stata autorizzata ad accettare dal sig. Giuseppe Negri una donazione costituita da un tratto di terreno boschivo situato in comune di Zerbolò (foglio di mappa XXVIII) del valore di L. 24.000.000.

(12356)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1967, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 348, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 26 agosto 1966 dal prof. Santilli Tommaso avverso il decreto ministeriale 16 giugno 1966 che lo ha escluso dal concorso a mille posti di preside nelle scuole medie statali, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1967, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 37, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 15 maggio 1965 dalla professoressa Gazzoli Luciana avverso il Ministero della pubblica istruzione per l'annullamento dei provvedimenti emessi in data 10 ottobre 1964 e 22 febbraio 1965, e concernenti la mancata iscrizione della ricorrente, nell'organico della scuola media « L. B. Alberti » di Mantova.

(12387)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1967, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 91, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 2 aprile 1966 dalla prof.ssa Giacci Wanda, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato di Ravenna, reiettiva del ricorso gerarchico dalla stessa proposto per la mancata conferma dell'incarico d'insegnamento ricoperto alla data del 30 settembre 1964.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1967, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 89, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 26 maggio 1964 dalla prof.ssa Marchetti Ferretti Olga àvverso la decisione della commissione provinciale dei ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Teramo, emessa in data 4 dicembre 1963.

(12390)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1967, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 35, è stato accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, il ricorso straordinario prodotto in data 11 luglio 1964 dalla I.P.T. Costantini Silvia contro il Ministero della pubblica istruzione per l'annullamento del provvedimento 3 marzo 1964 reso a seguito di ricorso gerarchico della ricorrente per mancato reimpiego nell'insegnamento di applicazioni tecniche.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1967, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 32, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 31 marzo 1965 dalla prof.ssa Di Girolamo Amicarelli Teresa, per l'annullamento della decisione 16 marzo 1965 n. 1873 della commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Campobasso.

(12392)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1967, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 42, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 26 maggio 1966 dal prof. Michele Spiotta avverso la decisione ministeriale del 13 novembre 1965, reiettiva del ricorso gerarchico dallo stesso prodotto in tema di note di qualifica.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1967, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 92, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 29 dicembre 1965 dal dott. Angelo Scuppa avverso la decisione del provveditore agli studi di Macerata, reiettiva del ricorso gerarchico dallo stesso prodotto per la mancata retribuzione nel periodo delle vacanze estive.

(12388)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1967, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 36, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto l'8 agosto 1966 dal prof. Vitelli Mario avverso il Ministero della pubblica istruzione per l'annullamento del provvedimento comunicato con lettera 31 gennaio 1966, n. 1487/26/P.S.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1967, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 94, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 1° aprile 1965 dal dott. Baranelli Michele avverso il decreto del provveditore agli studi di Foggia, reiettivo del ricorso gerarchico dallo stesso prodotto contro la nomina a supplente di lettere del sig. Rizzo Corallo Filippo, presso la scuola media di Castelnuovo della Daunia.

(12389)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1967, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 90, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 14 settembre 1966 dalla prof.ssa non di ruolo Maria Donata Zarrella avverso il provvedimento n. 1527 del 4 marzo 1966 con cui il provveditore agli studi di Campobasso ha accolto i ricorsi gerarchici prodotti dalla signora Pappalardo Rosaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1967, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 93, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 23 marzo 1964 dalla sig.ra Di Maolo Ambra avverso la decisione 21 gennaio 1964 con la quale il provveditore agli studi di Rieti ha respinto il ricorso gerarchico avverso la revoca della nomina a coordinatrice del P.A.T. di Mercetelli.

(12391)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1967, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 222 e stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 24 marzo 1966 dalla prof.ssa Maria Antonietta Lo Passo in Siniscalchi per l'annullamento della decisione ministeriale 28 febbraio 1966, n. 398. Con la predetta decisione il Ministero della pubblica istruzione ha dichiarato inammissibile il precedente ricorso della prof.ssa Lo Passo in data 5 febbraio 1966 avverso il provvedimento del provveditore agli studi di Cosenza avente ad oggetto l'ammonizione verbale della ricorrente, ritenendo tale atto definitivo.

(12106)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1967, registro n. 9 Sanità, foglio n. 367, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla dott.ssa Alice Davidova avverso giudizio complessivo di «distinto» relativo all'anno 1962, notificato il 3 gennaio 1964, attribuitole dal comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità.

(12395)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, n. 10734/2563, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1967 al registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 12, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Diurno Pietro, nato a Foggia il 3 ottobre 1930, della zona demaniale facente parte del tratturello «Foggia-Camporeale» nel comune di Foggia estesa mq. 185 riportata in catasto erroneamente nella maggiore estensione delle strade pubbliche del foglio di mappa 96 allegato *E* a frazionarsi del comune di Foggia e nella planimetria tratturale con il n. 6428 ½.

(12371)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terme Vigliatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1967, il comune di Terme Vigliatore (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.136.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12646)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Val di Sambro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.715.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12647)

Autorizzazione al comune di Balsorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Balsorano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.432.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12607)

Autorizzazione al comune di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Castel di Iudica (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12608)

Autorizzazione al comune di Cerenzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Cerenzia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.429.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12609)

Autorizzaizone al comune di Roseto degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.066.804, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12628)

Autorizzazione al comune di Paglieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Paglieta (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.111.993, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12629)

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Pretoro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.244.696, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12630)

Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Rossano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12631)

Autorizzazione al comune di Resina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Resina (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 678.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12632)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di San Godenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.563.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12633)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.841.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12636)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Santa Caterina Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.584.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12637)

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1967, il comune di Ustica (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.845.253, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12634)

Autorizzazione al comune di Provvidenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Provvidenti (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12635)

Autorizzazione al comune di Santa Maria la Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Santa Maria la Fossa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.323.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12638)

Autorizzazione al comune di Orta di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Orta di Atella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.679.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12639)

Autorizzazione al comune di Raviscanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Raviscanina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.452.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12640)

Autorizzazione al comune di Letino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Letino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.362.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12641)

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1967, il comune di Malvagna (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.782.578, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12642)

Autorizzazione al comune di San Canzian d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.172.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12643)

Autorizzazione al comune di Vernio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Vernio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.313.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12644)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Val di Sambro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.704.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12645)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223-b

Corso dei cambi del 24 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,35	622,20	622,40	622,60	622,—	—	622,35	622,60	623,20	622,50
$ Can.	519.79	579 —	578 —	578.10	578,—	—	577,50	578,10	579,25	578,50
Fr. Sv.	144.43	144,20	144,18	144.43	144.25	—	144,40	144,43	144,41	144,15
Kr. D.	83.49	83.25	83,—	83,40	83.50	—	83.23	83,40	83,35	83,20
Kr. N.	87,20	87.14	87.04	87.10	87,05	—	87,22	87,10	87,10	87,—
Kr. Sv.	120,45	120,26	120,48	120,29	120,20	—	120,265	120,29	120,44	120,10
Fol.	173,30	173,08	173,32	173,22	173,20	—	173,20	173,22	173,30	173,10
Fr. B.	12,56	12,538	12.56	12,5425	12,55	—	12,535	12,5425	12,56	12,55
Franco francese	127,05	127,98	126.93	127.90	126,90	—	127,02	127,90	127,13	127,05
Lst.	1508,10	1505,50	1504.50	1506.90	1505.50	—	1505,90	1506,90	1507,25	1506 —
Dm. occ.	156,37	156.31	156.30	156.46	156.35	—	156,40	156,46	156,42	156,30
Scell. Austr.	24.11	24.10	24.1050	24,12	24,—	—	24,08	24,12	24,12	24,10
Escudo Port.	21,59	21,55	21,59	21.338	21.50	—	21,29	21,338	21,56	21,55
Peseta Sp.	8.95	8.90	8,95	8,97	8,75	—	8,9525	8,97	8,96	8,95

Media dei titoli del 24 novembre 1967

Rendita 5 % 1935	105,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1967

1 Dollaro USA	622,475
1 Dollaro canadese	577,80
1 Franco svizzero	144,415
1 Corona danese	83,315
1 Corona norvegese	87,16
1 Corona svedese	120,277
1 Fiorino olandese	173,21
1 Franco belga	12,539
1 Franco francese	127,055
1 Lira sterlina	1506,40
1 Marco germanico	156,43
1 Scellino austriaco	24,10
1 Escudo Port.	21,314
1 Peseta Sp.	8,961

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto ai fini del passaggio alla 3ª e 4ª classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli istituti di istruzione tecnica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1966.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1966, ai fini del passaggio degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, rispettivamente alla terza ed alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165:

Materie gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
ISTITUTI TECNICI AGRARI		
(Insegnanti)		
1. Lettere italiane e storia	1	1
2. Matematica e fisica	1	2
3. Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	1	—
4. Chimica e industrie agrarie	—	1
5. Agricoltura	—	1
6. Economia ed estimo rurale	—	1
(Insegnanti tecnico-pratici)		
7. Esercitazioni pratiche	—	1
ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI E PER GEOMETRI		
(Insegnanti)		
8. Lettere italiane e storia	20	7
9. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) francese	1	3
b) inglese	1	6
c) spagnolo	1	1
10. Matematica	1	—
11. Matematica e fisica	12	11
12. Chimica e merceologia	1	1
13. Costruzioni e disegno di costruzioni	3	—
14. Scienze naturali e geografia generale ed economica	6	1
15. Geografia generale ed economica	2	2
16. Ragioneria e tecnica commerciale	9	4
17. Materie giuridiche ed economiche	13	1
18. Agronomia ed estimo	2	2
19. Topografia	1	1
ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI		
(Insegnanti)		
20. Lettere italiane e storia	7	4
21. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) inglese	—	2
b) spagnolo	—	1
22. Matematica	1	1
23. Matematica e fisica	1	2
24. Chimica	1	—
25. Fisica	1	—
26. Elettrotecnica e laboratorio	1	2
27. Radiotecnica e laboratorio	—	1
28. Meccanica, macchine, disegno relativo	—	1
29. Disegno tecnico	—	1
30. Aerotecnica	1	—
31. Chimica e laboratorio	—	1
32. Chimica industriale e tintoria e laboratorio	1	1
33. Tecnologia meccanica e laboratorio	—	2
34. Tecnologia della filatura e della tessitura	1	—
35. Scienze naturali e geografia generale ed economica	1	1
(Insegnanti tecnico-pratici)		
36. Esercitazioni pratiche:		
a) assistente laboratorio tecnologico	1	—
b) aggiustaggio	1	1
c) fucinatore e trattamenti termici	—	1
d) macchine utensili	—	1
e) tessitore	—	1
ISTITUTI TECNICI NAUTICI		
(Insegnanti)		
37. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) inglese	—	1
38. Matematica	—	1
39. Astronomia e navigazione	—	1
40. Macchine marine e disegno	—	1
ISTITUTI TECNICI FEMMINILI		
(Insegnanti)		
41. Matematica	—	1
42. Scienze naturali, merceologia, agraria	—	1
43. Disegno, storia dell'arte	—	1
44. Economia domestica, igiene	—	1
(Insegnanti tecnico-pratici)		
45. Esercitazioni pratiche:		
a) esercitazioni di economia domestica	—	1

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esame e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1966, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66 qualifiche non inferiori a « valente »

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », ne i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera « a » del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi per esame e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1965. L'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per la inclusione nelle graduatorie di merito relativo agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli

(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1966, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario d'esame - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e i documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione I) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestato dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritta, grafica o pratica che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, Parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1966 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati: nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni diservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle com missioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli dispongono ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1966, sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esame.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale da L. 400 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione tecnica - Div. I, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1966 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

a) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1966;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 400 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciata dal provveditore agli studi in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 756;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1966, debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o da altri Ministeri o uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1965 per i posti disponibili al 1° ottobre 1965, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettera *a*) e *b*).

Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio, nonchè quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola nonchè le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in un unico esemplare. Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve « curriculum » del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1966, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione dovranno inoltrare domanda in carta legale da L. 400 al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 400 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1966

p. *Il Ministro*: ELKAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1967
Registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 140

Tabella riguardante la materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi del presente bando, il ruolo di appartenenza di coloro che possono parteciparvi e le prove di esame

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Matematica e fisica . .	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Insegnanti di scienze naturali, geografia e patologia vegetale negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di patologia vegetale o di entomologia a scelta del candidato
Chimica e industrie agrarie	Insegnanti di chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica o di industrie agrarie a scelta del candidato
Agricoltura	Insegnanti di agricoltura negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di agricoltura
Economia ed estimo rurale	Insegnanti di economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di economia o di estimo rurale a scelta del candidato
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: francese; inglese; spagnolo	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Matematica	Insegnanti di matematica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Matematica e fisica . . .	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Chimica e merceologia .	Insegnanti di chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di chimica o di merceologia
Costruzioni e disegno di costruzioni	Insegnanti di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici per geometri.	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di costruzioni o di disegno di costruzioni
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia, scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica ed uno alla geografia generale ed economica
Geografia generale ed economica	Insegnanti di geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di geografia generale ed economica
Ragioneria e tecnica commerciale	Insegnanti di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di ragioneria o di tecnica commerciale a scelta del candidato
Materie giuridiche ed economiche	Insegnanti di istituzioni di diritto: economia politica, scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di diritto o di economia politica o di scienza finanziaria
Agronomia ed estimo	Insegnanti di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento di agronomia o di estimo catastale a scelta del candidato
Topografia	Insegnanti di topografia e disegno topografico negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di topografia e disegno topografico
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: inglese; spagnolo	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Matematica	Insegnanti di matematica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto lo insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Matematica e fisica . . .	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Chimica	Insegnanti di chimica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di chimica
Fisica	Insegnanti di fisica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di fisica, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Elettrotecnica e laboratorio	Insegnanti di elettrotecnica; laboratorio di elettrotecnica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di elettrotecnica
Radiotecnica e laboratorio	Insegnanti di radiotecnica generale; strumenti, misure elettriche e radioelettriche laboratorio di misure elettriche e radioelettriche, costruzioni radioelettriche, tecnologie relative negli istituti tecnici industriali per radiotecnici	Prova scritta: trattazione di un argomento di radiotecnica
Meccanica, macchine e disegno relativo	Insegnanti di meccanica, macchine e disegno negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione a scelta del candidato di un argomento di meccanica o di macchine che comporti una prova grafica di disegno tecnico
Disegno tecnico	Insegnanti di disegno negli istituti tecnici industriali per meccanici elettricisti	Prova grafica: trattazione di un argomento di disegno tecnico
Aerotecnica	Insegnanti di aerotecnica, costruzioni aeronautiche, disegno di costruzioni aeronautiche negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di aerotecnica e di costruzioni aeronautiche
Chimica e laboratorio . .	Insegnanti di chimica, analisi chimica generale, elettrochimica, chimica generale ed inorganica e analisi chimica generale negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica
Chimica industriale e tintoria e laboratorio	Insegnanti di chimica industriale e tintoria, analisi tecniche, impianti chimici e disegno relativo negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica industriale e impianti chimici e disegno relativo
Tecnologia meccanica e laboratorio	Insegnanti di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di tecnologia meccanica
Tecnologia della filatura e della tessitura	Insegnanti di filatura, tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione negli istituti tecnici industriali per tessili e tintori	Prova scritta: trattazione di un argomento di filatura e di tessitura
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali e geografia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali ed uno alla geografia generale ed economica
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Matematica	Insegnanti di matematica e disegno geometrico negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto lo insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i' concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Astronomia e navigazione	Insegnanti di astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di navigazione
Macchine marine e disegno	Insegnanti di macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di macchine o meccanica applicata
Matematica	Insegnanti di matematica negli istituti tecnici femminili	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto lo insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Scienze naturali, merceologia, agraria	Insegnanti di scienze naturali, merceologia, agraria negli istituti tecnici femminili	Prova scritta: trattazione di un argomento compreso nei programmi di concorso di una o più materie del gruppo a scelta del candidato
Disegno, storia dell'arte .	Insegnanti di disegno, storia dell'arte negli istituti tecnici femminili	Prova scritta: illustrazione critica di un'opera o di un gruppo di opere, a scelta del candidato, su tre temi proposti dalla commissione
Economia domestica, igiene	Insegnanti di economia domestica, igiene negli istituti tecnici femminili	Prova scritta: trattazione di un argomento di economia domestica o di igiene a scelta del candidato
Esercitazioni pratiche . .	Insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici a seconda del tipo di istituto e delle diverse specializzazioni.	Prova pratica inerente alle materie che formano oggetto delle diverse specializzazioni

(12142)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per titoli ed esami a sei posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e della assistenza al volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerata l'opportunità di ricoprire le vacanze esistenti nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, avvalendosi anche della facoltà prevista nel terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 prima menzionato;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, tra i candidati appartenenti alle seguenti categorie:

1) ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e ruolo servizi o del genio aeronautico ruolo ingegneri o ruolo fisici o ruolo assistenti tecnici che rivestano il grado di tenente o grado superiore;

2) piloti civili in possesso del brevetto di terzo grado con licenza in corso di validità purchè forniti dei requisiti professionali per l'esercizio delle attribuzioni di pilota professionista, di cui all'annesso 1, quarta edizione e successivi emendamenti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva in Italia con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;

3) *dipendenti civili in servizio presso il Ministero della difesa* (Aeronautica).

Tutti i candidati devono possedere il diploma di scuola media superiore e quelli di cui al punto 2) anche la cittadinanza italiana.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I candidati di cui al punto 2) non possono essere ammessi al concorso qualora siano esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d)* dell'art. 127 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I candidati di cui ai precedenti numeri 1) e 3) devono aver frequentato e superato il corso per dirigente delle telecomunicazioni o quello per controllore della circolazione aerea indetto dal Ministero della difesa (Aeronautica), ed avere esercitato, lodevolmente, le relative mensioni per un periodo di non meno di cinque anni.

Si può prescindere dal possesso di tali requisiti per i candidati in servizio presso la soppressa Direzione generale della aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge *30 gennaio 1963, n. 141, che abbiano esercitato lodevolmente* le mansioni specifiche del settore dell'assistenza al volo e del controllo della circolazione aerea.

Sono ammessi al concorso anche i candidati di cui ai citati nn. 1) e 3) che abbiano frequentato e superato corsi similari all'estero, purchè la frequenza al corso ed il relativo esito siano certificati dal Ministero della difesa (Aeronautica) o dall'autorità consolare all'estero.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 2.

I candidati non devono superare il 32° anno di età; il predetto limite è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-43;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine, dall'Africa italiana, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori esteri e da quelli sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti e assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia; in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato; a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 e 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) della tabella stessa;

f) per gli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per causa di servizio o di caduti sul lavoro;

g) per i mutilati ed invalidi civili o del lavoro;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1004;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente numero 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione erano già dipendenti di ruolo;

b) per i candidati che siano ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa, in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale dell'aviazione civile Servizio degli affari generali e del personale Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio degli affari generali e del personale Ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

i) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

l) l'aver svolto l'attività professionale di cui al precedente art. 1 (per i candidati di cui ai numeri 1) e 3) del citato articolo) ovvero il possesso dei requisiti professionali indicati nel predetto art. 1 (per i candidati di cui al n. 2);

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua o le lingue estere eventualmente scelte per la prova facoltativa, specificando altresì se intende sostenerne anche il relativo esame scritto.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ed il relativo diario sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sara pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 5.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata della Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale e con quello eventualmente attribuito a sensi del comma seguente e dell'art. 13.

La Commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere indicate nella domanda di ammissione e da scegliere fra quelle di cui al successivo art. 15, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della predetta prova, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza, o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande predette, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 7.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, da ciascun candidato, nella votazione complessiva, di cui al precedente art. 5 e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le graduatorie di cui al comma precedente verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta nei confronti dei vincitori di cui al n. 2) dell'art. 1.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria di merito, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) titolo di studio in originale od in copia; quest'ultima dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindacodel Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario generale della Procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dai distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante e stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti in guerra, per i mutilati ed invalidi civili e per quelli del lavoro, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti;

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania ed in Giappone: il documento di cui al successivo punto *c*);

b) per i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93: il documento di cui al successivo punto *c*);

c) per i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza: la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 10 gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito od alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) per i mutilati ed invalidi per i fatti d'armi verificatesi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ovvero in azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

f) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*): certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) per i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

m) per i mutilati ed invalidi del lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante la iscrizione nel relativo elenco (art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851) prescritto anche per gli orfani di caduti sul lavoro;

n) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto-legge 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi da quella della prova orale, attestante che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi;

u) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, in bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella indicata nella precedente lettera *t*); tale documento non deve essere ripresentato agli effetti dell'art. 10 del bando. I predetti, qualora abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno un certificato oltre allo stato di servizio, in bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza ed indicante la votazione riportata;

v) per gli assistenti volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare: certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita ed il periodo di servizio prestato. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) per i concorrenti che siano dipendenti di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla prova orale, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8.

Art. 10.

I vincitori del concorso sono nominati ispettore di terza classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo, della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, i vincitori del concorso provenienti dai candidati di cui al n. 2) del precedente art. 1 dovranno frequentare, successivamente alla nomina, un corso in Italia od all'estero su indicazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e superarne i relativi esami finali.

Nel caso di esito negativo di tale corso, resta in facoltà dell'Amministrazione di farlo ripetere o di risolvere il rapporto di impiego con decreto motivato e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Qualora il rapporto di impiego venga risolto, sarà corrisposta all'interessato una indennità pari a due mensilità dello stipendio percepito.

Art. 12.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la corresponsione di una indennità uguale a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'art. 10.

Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 13.

I concorrenti dovranno far pervenire, allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento di apposito invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso dei titoli di cui al presente articolo.

I predetti titoli verranno valutati dalla Commissione esaminatrice di cui all'articolo successivo, prima dell'espletamento delle prove d'esame a sensi delle norme vigenti e con le modalità di seguito indicate, per un punteggio massimo complessivo non superiore a 5/10 e così ripartito:

a) per il possesso di laurea conseguita presso una Università statale od Istituto superiore riconosciuto: da punti 1,50 a 1,70 per la laurea in ingegneria elettronica od elettrotecnica; da punti 1,30 a 1,50 per la laurea in ingegneria aeronautica od aerospaziale o meccanica; da punti 1,10 a 1,30 per la laurea in scienze nautiche; da punti 0,90 a 1,10 per la laurea in altri rami in ingegneria o per altra laurea ad indirizzo scientifico ovvero tecnico; da punti 0,70 a 0,90 per la laurea ad indirizzo giuridico economico; da punti 0,50 a 0,70 per la laurea diversa dalle precedenti;

b) per corsi all'estero di specializzazione aeronautica e di durata non inferiore a due mesi, superati positivamente e risultanti da apposita certificazione rilasciata dal Ministero difesa-Aeronautica ovvero dall'autorità diplomatica italiana all'estero, da punti 0,50 a 0,75 per ciascun corso e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,50, esclusi per i candidati di cui al n. 1) dell'art. 1 i corsi previsti nel sesto comma del predetto articolo;

c) punti 0,30 per idoneità conseguite in concorsi indetti dall'Ispettorato generale dell'aviazione civile per le carriere direttiva e di concetto;

d) candidati di cui ai numeri 1) e 3) del precedente art. 1, per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di attività svolta come dirigente delle telecomunicazioni o controllore della circolazione aerea oltre i cinque anni prescritti per l'ammissione, punti 0,30 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,50;

e) candidati di cui al n. 2) dell'art. 1, per ogni cento ore o frazione superiore a cinquanta, effettuate, oltre le prime mille, e per ogni cinquanta ore di volo strumentale o frazione superiore a venticinque, oltre le prime trecento punti 0,30 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,50.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica di consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari direttivi dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore capo, membri.

Alla Commissione verrà aggregato un membro aggiunto per ciascuna delle lingue straniere di cui al successivo art. 15, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso, a titolo facoltativo.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 15.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

Prove scritte obbligatorie:

1) la Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale ed i relativi allegati tecnici con particolare riguardo a quelli numeri 1), 2), 3), 4), 5), 10), 11), 12), 13), 15);

2) organizzazione centrale e periferica dei servizi della circolazione aerea in Italia con particolare riguardo alle procedure di controllo;

3) trattazione, in lingua inglese con l'uso del vocabolario, di un argomento attinente l'assistenza al volo e/o le telecomunicazioni.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento professionale dall'italiano in una o più delle seguenti lingue: francese, spagnolo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

1) ordinamento e funzioni dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile con particolare riguardo ai compiti di istituto degli esperti della circolazione aerea;

2) le pubblicazioni di informazione aeronautica (A.I.P.) italiane ed estere;

3) cenni sulle norme della parte seconda del Codice della navigazione relative alla gente dell'aria, alle inchieste sui sinistri agli organi amministrativi della navigazione, all'uso degli aerodromi statali, al regime amministrativo degli aeromobili, alle disposizioni generali sulla polizia della navigazione, alla navigazione da turismo e con alianti;

4) cenni sul R.A.I. e sull'Aero Club d'Italia;

5) cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

6) prova obbligatoria di lingua inglese consistente nella traduzione in italiano senza l'uso del vocabolario di un brano riguardante argomento professionale nonchè in una breve conversazione sull'argomento stesso; con le stesse modalità il candidato potrà sostenere l'esame facoltativo in una o ambedue le lingue precitate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1967
Registro n. 7 M.T e A.C Isp. gen. av. civ., foglio n. 267

ALLEGATO *A*

Schema della domanda di ammissione su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile
Ispettorato generale dell'aviazione civile
Servizio I Ufficio 11 *Personale* Piazzale degli Archivi — 00100 ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . (prov. di . .) il . . domiciliato in . (prov. di .) via n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ed esami a sei posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (solo per i candidati di cui al n. 1) che siano ufficiali di complemento, per i candidati di cui al n. 2) e per quelli di cui al n. 3) sempre dell'art. 1 che siano dipendenti non di ruolo).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso di il di aver svolto l'attività professionale prescritta dal quarto comma dell'art. 1 del bando di concorso (ovvero di possedere i requisiti professionali di cui al n. 2) del citato art. 1 (ovvero di aver svolto l'attività volativa indicata negli ultimi due commi del citato art. 1, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

I candidati di cui al n. 2) dell'art. 1 dovranno dichiarare, altresì, di essere cittadini italiani.

Riguardo agli obblighi militari dichiara (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso in qualità di dal al e che detto servizio è cessato a motivo di).

Chiede di sostenere la prova facoltativa scritta e/o orale nelle seguenti lingue

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

Roma, ...

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio oppure dal segretario comunale del luogo di residenza, salvo quanto prescritto nel bando per i candidati statali.

(11256)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a quaranta posti di infermiere in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1967, n. 7294, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1967, registro n. 51, Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 108, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli, a quaranta posti di infermiere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Monti prof. Mario, direttore centrale.

Membri:
Giovinazzo dott. Vincenzo, ispettore capo;
Manzo dott. Attilio, ispettore capo;
Pafi dott. Ermanno, ispettore capo;
Struglia dott. Luigi, ispettore capo.

Segretario:
Cosentino dott. Aldo, segretario provinciale.

Roma, addì 7 novembre 1967

Il direttore generale: FIENGA

(12291)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 3711 e 3711/2 in data 31 ottobre 1967, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso indetto con decreto n. 2383 del 23 novembre 1966, per cinque posti di medico condotto vacanti al 23 novembre 1966, in provincia di Pisa;

Constatato che i candidati Allegrini dott. Lamberto e Rognini dott. Alvaro, dichiarati vincitori rispettivamente delle condotte mediche di Legoli-Libbiano (Peccioli) e di Montefoscoli (Palaia), hanno espressamente rinunciato all'accettazione delle predette sedi;

Considerato che è necessario provvedere — per effetto delle menzionate rinuncie — alla nomina di concorrenti che seguono in graduatoria e che hanno chiesto le citate sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti sanitari sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi:

Convalle Enrico: Montefoscoli (Palaia);
Bacci Pierantonio: Legoli-Libbiano (Peccioli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel foglio annunzi legali della provincia di Pisa, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pisa e dei due comuni interessati

Pisa, addì 23 novembre 1967

Il medico provinciale: TURSI

(12459)

UFFICIO MEDICO CIRCONDARIALE DI PORDENONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nel circondario di Pordenone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1371 in data 2 maggio 1967, con cui viene approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1965 nel circondario di Pordenone;

Visto il proprio decreto n. 1394 del 2 maggio 1967, con cui vengono dichiarati i vincitori delle condotte menzionate;

Viste le rinunce dei candidati idonei che precedono il dottor Atonna Giuseppe;

Considerato che si è reso disponibile il posto della condotta consortile Cimolais-Erto-Casso e che occorre procedere alla nomina di altro concorrente idoneo, che segua immediatamente in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, e gli articoli 55 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 1964, n. 735, istitutivo del circondario di Pordenone;

Visto l'art. 5 delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Decreta:

Il dott. Atonna Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta medica di Cimolais-Erto-Casso.

Il presidente del consorzio è incaricato di emanare i provvedimenti di sua competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e di quello dei comuni interessati.

Pordenone, addì 15 novembre 1967

Il medico provinciale: SEVERINI

(12293

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.